

ORDINE DI ATTIVAZIONE N° 52/2020

STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO
COMMISSARIO DELEGATO
(ORD. 25/2020)

PROT. N. 661

DEL. 04 DIC. 2020

Spett.le

Consorzio CONPAT scarl
conpat@pec.it

e, p.c.

Presidente della Regione
On. Nello Musumeci
n.q. di Commissario Delegato

Oggetto: PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, AL FINE DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE DALL'ARTICOLO 1 DELLA L. N. 77/2020.
LOTTO GEOGRAFICO SICILIA - CIG 84449701B5 - SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1

Il sottoscritto Ing. Salvatore D'Urso, n.q. di Soggetto Attuatore e Coordinatore della struttura tecnica di supporto per l'Amministrazione regionale siciliana, nominato con disposizione n° 1/2020 del presidente della Regione On. Nello Musumeci n.q. di Commissario delegato per l'attuazione degli interventi per la realizzazione del piano regionale - C.F. 80012000826 con sede in Palermo – Piazza Ottavio Ziino n° 24 tel. 091/7075787 – PEC dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it di seguito l'“Amministrazione”.

PREMESSO

1. che in data 02/11/2020 è stato stipulato l'Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico Sicilia, per il Sub-lotto Prestazionale n. 1 relativo a lavori o appalto integrato (di seguito, “Accordo Quadro”);
2. che l'Area Territoriale assegnata a codesto Operatore è quella di Palermo;
3. che l'intervento per il quale si richiede l'attivazione dell'Accordo Quadro è la realizzazione degli interventi per il completamento del nuovo plesso area di emergenza presso il Policlinico di Palermo, (di seguito “Intervento”);
4. che l'Amministrazione ha nominato, con disposizione n° 2/2020 del Commissario delegato per l'attuazione degli interventi per la realizzazione del piano regionale, l'Ing. Salvatore D'Urso quale R.U.P dell'Intervento;
5. che la documentazione tecnica e progettuale relativa all'Intervento è quella predisposta dal tecnico incaricato;
6. che l'importo presunto dei lavori previsti nell'Intervento è il seguente: €. 3.090.779,09.

Tutto quanto sopra premesso, l'Amministrazione

ORDINA

- a) l'attivazione dell'Intervento;

51

- 
- b) di dichiarare se l'Operatore intenda ricorrere al subappalto. In tal caso, ai fini della necessaria autorizzazione da parte della scrivente Amministrazione, fornire le dichiarazioni relative al subappaltatore, come previsto dall'articolo 8 del Disciplinare Unico di Gara (fornito dalla Struttura Commissariale Nazionale);
- c) di dichiarare se codesto operatore intenda ricorrere all'avvalimento di cui all'articolo 7.2 del Disciplinare Unico di Gara. In tal caso, ai fini della necessaria autorizzazione da parte della scrivente Amministrazione, fornire le dichiarazioni relative all'ausiliario, come previsto dall'articolo 7.2 sopra indicato;
- d) l'operatore deve assicurare il rispetto di quanto contenuto nel seguente "Disciplinare dell'ordine di attivazione";

DISCIPLINARE DELL'ORDINE DI ATTIVAZIONE

ARTICOLO 1

TEMPI E CONSEGNA DEI DOCUMENTI

Con la ricezione dell'Ordine di Attivazione (di seguito, "ODA"), l'Operatore si impegna, ai fini della conclusione dell'Appalto Specifico, a presentare entro e non oltre 10 gg dal ricevimento del presente ODA la documentazione necessaria alla stipula del suddetto Appalto Specifico, ossia:

- l'Atto costitutivo del RTI già presentato in occasione della stipula dell'Accordo Quadro;
- eventuale modifica ovvero riduzione della compagine associativa, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del Disciplinare Unico di Gara, con indicazione della ripartizione delle percentuali di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore;
- la garanzia per l'esecuzione dell'Appalto Specifico;
- le polizze assicurative;
- il contratto di subappalto, nel caso di autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione prima del termine ultimo per la stipula del contratto per l'Appalto Specifico;
- il contratto di avvalimento, secondo quanto previsto dall'articolo 7.2 del Disciplinare Unico di Gara, nel caso di autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione prima del termine ultimo per la stipula del contratto avente ad oggetto l'Appalto Specifico;
- attestazione della presa visione e accettazione dei luoghi;
- ogni altra documentazione utile ai fini della stipula del contratto per l'Appalto Specifico.

ARTICOLO 2

TEMPI E MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO PER L'APPALTO SPECIFICO

Nelle more della stipula del contratto per l'Appalto Specifico, questa Stazione Appaltante, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 8, co. 1, lett. a) del "Decreto Semplificazioni", intende procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza.

Il contratto per l'Appalto Specifico sarà stipulato entro 15 giorni dal ricevimento del presente ODA, secondo lo schema di contratto per l'Appalto Specifico.

In particolare, il contratto avente ad oggetto l'Appalto Specifico indicherà, almeno:

- l'oggetto dell'appalto;
- il dettaglio delle attività necessarie alla realizzazione dell'appalto;



gli elaborati tecnici;

le Condizioni Generali;

le Condizioni Particolari, con espressa previsione che queste ultime derogano o integrano le Condizioni Generali;

- l'importo dell'appalto;
- i termini di fatturazione e termini di pagamento;
- il nominativo del Responsabile dell'Appalto Specifico;
- il presente ODA;
- la documentazione fornita dall'Appaltatore necessaria per stipulare l'Appalto Specifico, nel rispetto di quanto indicato nel precedente articolo 1.

Qualora, al momento della stipula del contratto per l'Appalto Specifico, non siano state concluse le attività di verifica dei requisiti di partecipazione previsti dal Disciplinare Unico di Gara, l'Appalto Specifico sarà comunque stipulato, salvo recedere dal contratto se l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare Unico di Gara nei confronti dell'Operatore abbia dato esito negativo.

ARTICOLO 3

SOPRALLUOGO

Ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 8, co. 1 lett. b) del Decreto Semplificazioni, ai fini della stipula dell'Accordo Quadro, l'Operatore deve procedere alla visita dei luoghi di esecuzione dell'appalto e presentare l'attestazione di presa visione dei luoghi nel rispetto dei termini indicati al precedente articolo 1.

ARTICOLO 4

RIDUZIONE E MODIFICA DELLA COMPAGINE ASSOCIATIVA

In caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese, qualora, per la realizzazione dell'intervento, non siano necessarie una o più categorie di qualificazione (di seguito, "*Categoria Superflua*") rispetto a quelle previste nella procedura di gara, l'Operatore potrà procedere alla riduzione della compagine associativa, a patto che la riduzione sia riferita a tutti quei componenti del raggruppamento che abbiano partecipato alla procedura di gara solo per la Categoria Superflua.

Trovano, in ogni caso, applicazione alla presente procedura le disposizioni dell'articolo 48, commi 17, 18 e 19, 19 bis e 19 ter del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 5

SUBAPPALTO E SUBFORNITURA

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui alla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 nonché secondo quanto previsto all'articolo 8 del Disciplinare Unico di Gara.

Ai fini dell'autorizzazione da parte di questa Amministrazione al subappalto, è necessario che:

- il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e sia qualificato per l'espletamento della prestazione;
- il subappaltatore sia iscritto in una *whitelist* o all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex articolo 30 del D.L. 189/2016. In alternativa, si procederà ai sensi dell'articolo 3, co. 2, del D.L. n. 76/2020;

- il subappaltatore non abbia partecipato alla procedura di gara in qualità di concorrente.

Il subappaltatore è responsabile in solido con l'Operatore per le prestazioni a lui affidate.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il ricorso alla subfornitura è ammesso nel caso in cui l'Intervento comporti l'acquisto di attrezzature o materiali.

Ove l'Appalto Specifico contempli categorie scorporabili per le quali l'Operatore non si sia qualificato, è ammesso il ricorso all'istituto del subappalto necessario, ove l'Operatore copra con la qualifica prevalente la classifica corrispondente alla categoria scorporabile non posseduta.

ARTICOLO 6

AVVALIMENTO PER L'APPALTO SPECIFICO

Qualora l'Intervento contempli categorie o prestazioni diverse da quelle per le quali l'Operatore è qualificato, è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento per la stipula del contratto avente ad oggetto l'Appalto Specifico. L'ausiliario dovrà ricoprire il ruolo di subappaltatore nei limiti del requisito prestato. L'ausiliario è solidalmente responsabile per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di avvalimento.

Ai fini dell'autorizzazione all'avvalimento da parte di questa Stazione Appaltante, è necessario che l'ausiliario:

- sia in possesso dei requisiti di cui l'Operatore è carente;
- l'Operatore dimostri l'assenza in capo all'ausiliario delle cause di esclusione ex art. 80 del Codice dei Contratti;
- l'ausiliario sia iscritto in *whitelist* o all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex articolo 30 del D.L. n. 189/2016. In alternativa, si procederà ai sensi dell'articolo 3, co. 2, del D.L. n. 76/2020;
- produca il contratto di avvalimento.

ARTICOLO 7

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'APPALTO SPECIFICO E POLIZZE ASSICURATIVE

L'Operatore deve presentare, nei termini previsti dall'articolo 1 del presente documento:

- una garanzia per l'esecuzione dell'Appalto Specifico, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale sotto forma di cauzione o fideiussione, valida fino al termine dell'esecuzione delle prestazioni.

La garanzia deve essere conforme allo schema di polizza di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*, assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.

- i. una polizza assicurativa che copra i danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.);

ARTICOLO 8

RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

Ai fini degli obblighi rendicontativi in capo all'Amministrazione in merito all'attuazione del Piano di Riorganizzazione, l'Operatore, con la stipula dell'Appalto Specifico, dichiara:



I. di essere informato che l'Amministrazione ha l'onere di informare tempestivamente, nei limiti consentiti dalla legge, il Ministero della Salute, il Commissario, la Regione Siciliana, di ogni contestazione, diffida, reclamo o notizia, che non sia manifestamente infondata, relativa ad illeciti penali connessi all'attuazione del Piano di Riorganizzazione, per la parte di competenza.

Anche a tal fine l'Operatore si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.). L'Operatore si obbliga altresì a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulato prima dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione della fornitura, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento o nella fase di esecuzione della fornitura.

Della denuncia è data tempestiva notizia al Commissario, all'Amministrazione e alla Regione [o Provincia Autonoma];

II. di obbligarsi a custodire libri e documentazione contabile-amministrativa che attiene alla prestazione oggetto dell'Appalto Specifico, per la parte di competenza;

III. di consentire alla Banca Europea degli Investimenti (o al soggetto dalla stessa all'uopo delegato) relativamente ad un presunto illecito penale, di analizzare i libri e la documentazione in proprio possesso concernenti la prestazione oggetto dell'Appalto Specifico, per la parte di competenza, e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge.

Palermo, 4 dicembre 2020

Il Soggetto Attuatore

Ing. Salvatore D'Urso



